

N. 1488-1501-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE REPOSSI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOROS, CASATI, CENGARLE, PAVAN

Presentata il 22 luglio 1959

Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in materia di pensioni dell'assicurazione obbligatoria [per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

E

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BETTOLI, PIERACCINI, MARANGONE, ARMAROLI, BRODOLINI, BERLINGUER, GATTO VINCENZO, CASTAGNO, MERLIN ANGELINA, AICARDI, CACCIATORE

Presentata il 23 luglio 1959

Nuove norme sulla efficacia delle marche assicurative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Presentata alla Presidenza il 22 novembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le proposte di legge Toros e altri (1488) e Bettoli e altri (1501), al nostro esame, sono rivolte a sostituire l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; il quale testualmente dispone: « Le marche

assicurative relative a periodi anteriori di oltre 5 anni alla data di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali su cui sono applicate, sono inefficaci a tutti gli effetti e non sono rimborsabili.

Sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio di cui al comma precedente qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui all'articolo 47 del Regolamento approvato con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1422 deve essere presentata all'Istituto non oltre 5 anni dalla data del loro rilascio ».

Al riguardo va posto in rilievo che il termine di 5 anni cui sono condizionate sia l'efficacia delle marche assicurative, sia la possibilità di ottenere il rilascio del duplicato delle tessere smarrite o distrutte corrisponde alla prescrizione quinquennale fissata per i contributi dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Riguardo la proposta Bettoli e altri (1501) si osserva che:

a) se si attribuisse piena efficacia alle marche « comunque » applicate sulle tessere personali, si finirebbe col considerare legittimi non solo i contributi indebitamente versati in buona fede, e quindi per errore, ma si considererebbero regolari persino le marche dolosamente applicate sulle tessere personali allo scopo esclusivo di procacciare delle prestazioni indebite;

b) la mancanza di un qualsiasi termine per accertare la regolarità dei versamenti contributivi, finirebbe col frustare il principio della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Ed è da tener presente che la prescrizione non è solo un atto fiscale o amministrativo ma rappresenta uno degli

elementi possibili centrali per la regolarità delle contribuzioni e, quindi, di tutela dei diritti dei lavoratori.

La proposta Toros ed altri (1488), pur dando una norma per la validità delle tessere e pur indicando quando e come si possa riconoscere la validità dei versamenti, quando la riconsegna delle tessere avvenga oltre i termini stabiliti, urta essa pure con le norme di cui di più volte citato articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Dopo attento esame la maggioranza della Commissione, ha ritenuto, sulla base della proposta Toros ed altri (1488), di proporre un nuovo testo che nel mentre da una norma per la validità delle tessere e dei versamenti contributivi, precisa i termini delle diverse scadenze e consente il rimborso dei contributi dichiarati inefficaci ad ogni effetto. Inoltre, il testo proposto dalla Commissione, propone una norma transitoria, in virtù della quale per il periodo di due anni, dalla data di entrata in vigore della legge, consente l'efficacia dei versamenti relativi a periodi anteriori al quinquennio. Quest'ultima norma è stata proposta in considerazione che, attualmente, possono esservi lavoratori o datori di lavoro, in possesso di tessere con applicate marche relative a periodi di lavoro e che, per motivi diversi, non siano state ancora consegnate all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La norma proposta, quindi, è un ulteriore atto a favore dei lavoratori.

Si ha quindi l'onore di chiedere alla Camera la sua alta approvazione sul testo proposto dalla Commissione.

REPOSSI, *Relatore.*

PROPOSTE DI LEGGE

Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in materia di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1488).

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è sostituito dal seguente:

« Le tessere assicurative hanno di regola la validità di 5 anni dalla data di emissione.

Alla scadenza di detto termine dovranno essere riconsegnate all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro o dai titolari.

Qualora le tessere personali vengano consegnate oltre il termine suddetto, l'Istituto ha facoltà di subordinare — entro 5 anni dalla data della riconsegna — il riconoscimento della efficacia delle marche assicurative alla prova da parte dell'assicurato della regolarità del rapporto assicurativo.

I contributi anteriori di oltre 5 anni alla data di consegna delle tessere personali eventualmente dichiarati inefficaci a tutti gli effetti non sono rimborsabili.

La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui all'articolo 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio ».

Nuove norme sulla efficacia delle marche assicurative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1501).

ART. 1.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

ART. 2.

Le marche assicurative comunque applicate sono pienamente efficaci indipendentemente dalla data di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in materia di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è sostituito dal seguente:

« Le tessere assicurative hanno, di regola, la validità di cinque anni dalla data di emissione e dovranno essere riconsegnate allo Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro o dai titolari entro il novantesimo giorno dalla data di scadenza.

Le marche assicurative, relative a periodi anteriori di oltre cinque anni alla data di restituzione all'Istituto delle tessere personali sulle quali sono applicate, sono inefficaci sia ai fini del diritto alle prestazioni cui i contributi si riferiscono che della misura delle medesime.

I contributi anteriori di oltre cinque anni alla data di consegna delle tessere personali, eventualmente dichiarati inefficaci a tutti gli effetti, possono essere rimborsati quando il rimborso sia richiesto dagli interessati entro un anno dalla data di comunicazione della inefficacia dei contributi stessi.

La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte, di cui all'articolo 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1442, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.

In deroga a quanto sopra disposto sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio, qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».